



IMPOSTE SUI REDDITI



IVA



DOGANE



ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Risposta ad interpello n. 72 - Credito R&S: affitto d'azienda con attività di ricerca infragruppo

Con la risposta all'interpello n. 72 del 2 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della quantificazione della media storica da considerare ai fini del credito d'imposta R&S, ex articolo 3, D.L. 145/2013, in caso di affitto d'azienda infragruppo.

Nel caso esaminato, una società, costituita nel 2017, è stata interessata nel 2018, in qualità di affittuaria, da un'operazione di affitto di ramo d'azienda appartenente ad una società dello stesso gruppo, inclusivo di un dipendente che nel triennio 2012-2014 aveva svolto attività di ricerca e sviluppo presso la società dante causa dell'affitto.

La società, avendo realizzato nel corso del 2019 attività ammissibili al credito d'imposta, ha chiesto di conoscere come calcolare la media del triennio 2012-2014 da raffrontare con la valorizzazione delle attività svolte nel 2019. In particolare, la società istante ha posto il dubbio sul fatto che tale media si possa considerare pari a zero, in quanto essa è stata costituita successivamente al 2014, ovvero se debba considerare quale propria media del triennio i costi sostenuti in tale periodo dalla società dante causa dell'affitto del ramo d'azienda e rappresentati, nel caso di specie, dal costo del personale addetto a tali attività.

L'Agenzia ha richiamato in primo luogo il principio formulato nella circolare 5/E del 16 marzo 2016, secondo cui devono considerarsi neocostituiti solo i soggetti in capo ai quali si verifichi l'effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale piuttosto che la continuazione di una vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto e, in secondo luogo, ha osservato che con la circolare 10/E del 16 maggio 2018 è stato precisato che ai fini dell'agevolazione in argomento, le operazioni realizzate all'interno di un gruppo societario, anche mediante l'affitto d'azienda o la cessione d'azienda, producono i medesimi effetti del conferimento e della scissione, ossia di operazioni in cui l'avente causa eredita la media del dante causa.

Nel caso di specie l'Agenzia ha ritenuto che l'affittuario abbia proseguito i progetti di ricerca ascrivibili all'azienda trasferita, ossia abbia continuato un'attività già svolta in precedenza, sotto altra forma organizzativa, all'interno del medesimo gruppo di imprese.

Da tali considerazioni l'Agenzia ha tratto la conclusione che ai fini della fruizione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, in presenza di affitto di ramo d'azienda infragruppo, il contribuente eredita la media storica di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo, del triennio 2012-2014, riferibili al ramo d'azienda trasferito, indipendentemente dalla composizione delle persone che, nell'ambito del ramo affittato, avevano svolto attività di ricerca e sviluppo nel triennio e di quelle che hanno continuato a svolgerla nel periodo d'imposta agevolabile presso il contribuente.

Risposta ad interpello n. 75 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

Con la risposta ad interpello n. 75 del 2 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa la cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, commi 184-197 della L. 160/2019 con altre agevolazioni.

L'istanza è stata presentata da un produttore agricolo intenzionato a realizzare un impianto fotovoltaico strumentale all'attività di impresa. Per tale impianto il contribuente aveva già ottenuto con il Piano di sviluppo rurale (Psr) un contributo pari al 75% delle spese da sostenere e pertanto aveva chiesto su quale importo dovesse essere calcolato il credito previsto dalla L. 160/2019, posto che il comma 192 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 prevede che il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni a valere sui medesimi costi, a condizione che il cumulo delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

Secondo l'Agenzia, a prescindere dalla specifica fattispecie rappresentata in istanza, in merito alla cumulabilità del citato credito d'imposta con altre agevolazioni, deve essere considerato che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.



Risoluzione n. 13 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative

Con la risoluzione n. 13/2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "6938", "6939" e "6940" per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 160/2019, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma di cui al D.L. 34/2020.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti "solari"), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Si ricorda che l'utilizzo del credito d'imposta è comunque subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile, previsti dall'art. 1, comma 205, della L. 160/2019.

Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019".

L'art. 244, comma 1, del D.L. 34/2020 convertito, ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è aumentata al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo "6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".

È stato inoltre istituito il codice tributo "6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL 34/2020".

I codici "6939" e "6940" devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma del centro Italia.

Risposta Interpello n. 89 - Valutazione antiabuso di una operazione di scissione parziale proporzionale a favore di una NewCo seguita dall'acquisto da parte della NewCo di azioni proprie previamente rivalutate

Con la risposta ad interpello n. 89/2021 del 8 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha effettuato una valutazione antiabuso in merito ad un'operazione di scissione parziale proporzionale (ovvero attuata in proporzione all'attuale compagine societaria). Nella fattispecie analizzata, l'operazione - finalizzata alla riorganizzazione societaria con lo scopo di concentrare la totalità delle azioni in un unico nucleo familiare - prevedeva:

- ▶ l'attribuzione, in esito all'operazione di scissione, di un ramo di azienda della Società ALFA (scissa) alla società BETA (beneficiaria), entità appositamente costituita;
- ▶ l'acquisto, da parte di BETA (beneficiaria) - nel rispetto dei limiti civilistici (art. 2357 c.c.) - delle azioni proprie detenute dai soci di minoranza. Tale acquisto sarebbe stato preceduto dalla rivalutazione, ad opera dei suddetti soci cedenti, delle rispettive quote di partecipazione.

In via generale, per l'Agenzia delle Entrate non sembrerebbero ravvisarsi, prima facie, profili di abuso del diritto nell'attuazione, da parte delle società coinvolte, della prospettata operazione di scissione. Tuttavia, l'Ufficio ravvede una fattispecie abusiva nella cessione, preceduta da rivalutazione, delle partecipazioni nella società beneficiaria (BETA) da parte dei soci di minoranza.



In particolar modo, l'Agenzia, premesse alcune osservazioni di carattere generale circa la possibilità di utilizzare il valore delle partecipazioni "rideterminato" in occasione del recesso "atipico" (i.e. cessione a titolo oneroso della partecipazione) ma non in caso del recesso "tipico" (i.e. annullamento e rimborso della partecipazione detenuta), conclude nel ritenere che, nel caso prospettato, "laddove i soci di minoranza "in uscita" procedano alla rivalutazione delle partecipazioni detenute nella beneficiaria BETA, questi ultimi si preconstituiscono le condizioni per porre in essere un recesso atipico al fine di minimizzare il carico fiscale sfruttando le eventuali norme di rivalutazione applicate. ... Tale vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dall'assolvimento di un'imposta sostitutiva (da rivalutazione) sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento prevista ordinariamente sui redditi di capitale".

L'Agenzia giunge quindi alla conclusione che l'operazione di riorganizzazione prospettata configuri una fattispecie di abuso del diritto alla luce del fatto che la scissione proporzionale, seguita dall'acquisto da parte della beneficiaria di azioni proprie detenute dai soci di minoranza previamente rivalutate, appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali. Infatti, ferma restando l'insindacabilità in un'ottica antiabuso dell'obiettivo economico perseguito (i.e. concentrazione della proprietà di BETA in capo ai soci di maggioranza ai fini del successivo passaggio generazionale), per l'Agenzia delle Entrate tale risultato potrebbe essere, infatti, direttamente raggiunto mediante il "recesso tipico" dei soci di minoranza, previamente concordato con gli altri soci.

Risoluzione n. 9/E - Variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016. Criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall'IRES in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP "a favore"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d'imposta 2016, sempreché non sia stata presentata istanza di rimborso.

Nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP a favore, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da patent box, si determina inoltre in capo al contribuente l'obbligo di ridurre la deduzione forfettaria dell'IRAP ai fini dell'IRES, di cui il soggetto abbia eventualmente fruito. Tale riduzione dovrà essere imputata, a detta dell'Agenzia, nel periodo d'imposta in cui il credito IRAP emerso in sede di dichiarazione integrativa "a favore" diviene utilizzabile.



CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2581 - Stabile organizzazione occulta

La vicenda muove da un accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava a una società estera di aver operato in Italia mediante una stabile organizzazione occulta, con conseguente recupero a tassazione dei redditi determinati con metodo induttivo.

Il ricorso del contribuente sosteneva che la ricostruzione induttiva del reddito non considerasse i costi inerenti, ma solamente i ricavi lordi di vendita.

A seguito di rigetto del ricorso del contribuente in entrambi i gradi di giudizio di merito, la società ricorreva in Cassazione, lamentando anche la violazione del principio della capacità contributiva.

Accogliendo il ricorso, con l'ordinanza n. 2581 del 4 febbraio 2021, la Cassazione rileva che nel caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione finanziaria, al fine di determinare il reddito, può ricorrere a presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; tuttavia, l'Ufficio ha l'obbligo di dover considerare anche solo induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché diversamente sarebbe violato il principio della capacità contributiva.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate deve ricostruire il reddito non dichiarato tenendo conto anche delle componenti negative emerse in sede di accertamento o, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, onde evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, sia sottoposto a tassazione il reddito lordo anziché quello netto.

La decisione va in controtendenza rispetto alla prassi dei verificatori di considerare ai fini dell'accertamento induttivo solo i costi certi e documentati, escludendo, sulla base delle disposizioni del TUIR, la valenza di spese di carattere presuntivo. Secondo la Cassazione, invece, pur in assenza di certezza, occorre individuare anche con criteri presuntivi le spese connesse ai ricavi accertati.

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 gennaio 2021, n. 2094 - Imponibilità dei compensi dell'attività professionale ai fini IRAP

Con l'ordinanza 2094/2021 la Cassazione ha affrontato il caso dell'esercizio della professione in forma associata ai fini IRAP, respingendo il ricorso di uno studio associato di dottori commercialisti. In particolare, nell'ambito dell'avviso di accertamento emesso, l'Agenzia delle Entrate riteneva che i compensi dell'attività professionale conseguiti da uno studio associato dovessero essere assoggettati ad IRAP.

Secondo la tesi promossa in Cassazione dal contribuente, il presupposto di imposta relativo alla sussistenza di un'autonoma organizzazione per l'esercizio dell'attività professionale, non si sarebbe verificato nel caso specifico caratterizzato da attività professionale quasi esclusivamente di revisore o sindaco di società terze.

Il ricorso viene rigettato in quanto l'esercizio in forma associata di una professione liberale (ossia quella di dottore commercialista) costituisce fattispecie rilevante ai fini IRAP, a prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione; ciò in quanto l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze; conseguentemente, il reddito prodotto non è frutto esclusivamente del singolo componente dello studio.

Secondo i giudici di legittimità, il reddito dello studio associato è stato correttamente assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.



CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza interlocutoria 29717/2020 - credito inesistente/non spettante

La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 29717/2020, ha sostenuto che la distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti «non sembra non avere fondamento giuridico» avendo l'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 (come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. 158/2015) «distinto due diverse categorie di crediti indebitamente compensati». Pertanto, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha rimesso la soluzione della vicenda contenziosa all'esame della sezione tributaria.

In proposito si ricorda che la sezione tributaria della Corte in precedenti pronunce, tra cui la più recente n. 24093/2020, aveva affermato che la distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti appariva «priva di fondamento logico-giuridico». Tuttavia, va rilevato che la suddetta ordinanza si era formata in vigenza della legislazione precedente l'entrata in vigore della revisione dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda che l'attuale formulazione della norma distingue tra:

- ▶ Credito non spettante (comma 4), per il quale si applica la sanzione del 30%, nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti;
- ▶ Credito inesistente (comma 5), con sanzione dal 100 al 200 per cento, per i crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non risulta riscontrabile in sede di controlli automatizzati.

L'ordinanza n. 29717/2020 della Suprema Corte riconosce la rilevanza della modifica normativa del 2016, così rimettendo in discussione i precedenti in termini.



Risposta ad interpello n. 141 - Cessioni intracomunitarie di beni, prova del trasporto o della spedizione del bene - articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011

Nel caso esaminato una società italiana pone in essere cessioni di beni intra-UE con trasporto effettuato dalla società stessa o dal proprio cliente intraunionale, o da terzi per loro conto: le cessioni, pertanto, possono essere sia "franco fabbrica" che "franco destino".

L'Agenzia, chiamata a valutare se il corredo documentale proposto dall'istante sia idoneo a dimostrare la movimentazione dei beni tra l'Italia e gli altri paesi UE, coglie l'occasione per fornire chiarimenti sull'onere documentale che grava sugli operatori che pongono in essere questo tipo di operazione.

Come noto, con il paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, è stata introdotta una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

In particolar modo:

- ▶ nell'ipotesi (di cui alla lettera a), in cui i beni sono spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, attingendo da due liste previste dalla norma;
- ▶ nell'ipotesi (di cui alla lettera b), in cui il trasporto viene effettuato dall'acquirente oppure da un terzo per suo conto, l'acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovrà risultare una serie di informazioni, come lo Stato membro di destinazione dei beni, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente ecc. Anche in questo caso, oltre alla dichiarazione resa dall'acquirente, il cedente dovrà munirsi di due documenti, attinti dalle stesse liste.

Con l'interpretazione in commento, l'Agenzia precisa al riguardo che:

- ▶ la presunzione contenuta nell'articolo 45-bis del Regolamento n. 282 del 2011 è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti;
- ▶ in ogni caso il contribuente conserva la possibilità di dimostrare, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta dal citato articolo ai fini dell'applicazione della presunzione, con altri elementi oggettivi di prova, che l'operazione sia realmente avvenuta.

Con particolare riferimento a questo secondo punto, trova ancora applicazione la prassi nazionale che negli anni ha individuato la documentazione idonea a provare il trasporto intra-UE dei beni, fermo restando che, ad ogni modo, detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

Risposta ad interpello n. 124 - Gruppo IVA - vincolo economico

Nel caso in oggetto una società, che agisce nel ruolo di Rappresentante di un Gruppo IVA, chiede l'inclusione in tale Gruppo di una società inizialmente esclusa, mancando il vincolo finanziario. Successivamente alla costituzione del Gruppo la società Rappresentante ha sottoscritto quote della partecipata mediante conversione di un suo credito in conto aumento di capitale. A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, la Rappresentante ha ottenuto il controllo di diritto della società partecipata, instaurando un vincolo finanziario nei confronti di tale società.

Occorre rammentare che il Gruppo IVA si costituisce a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo, di cui all'articolo 70-ter, DPR n. 633/1972.

Per motivi di semplificazione, il legislatore ha stabilito che il vincolo di carattere finanziario assume carattere prevalente e dalla sua sussistenza si presume il ricorrere anche dei vincoli economico e organizzativo.

Si deve rammentare, in proposito, che:

- ▶ nella definizione di "vincolo finanziario" vi è il riferimento all'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, che riguarda il controllo di diritto;



- ▶ il vincolo finanziario deve sussistere già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto.

Tuttavia, il vincolo finanziario può sorgere anche a seguito dell'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (il riferimento è all'articolo 113 del TUIR). In questa particolare ipotesi, il vincolo economico si presume insussistente, salva la possibilità di presentare interpello probatorio per disapplicare tale presunzione (ex art. 70-ter, c. 6, DPR 633/72).

Applicando la normativa e i principi qui sintetizzati, l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello probatorio presentato dalla Società, ha innanzitutto precisato che l'operazione di acquisizione realizzata dall'istante ha integrato una fattispecie diversa rispetto a quella prevista dall'art. 113 del TUIR, con la conseguenza che la stessa non ricade nell'ambito applicativo del succitato comma 6 dell'art. 70-ter, ed ha poi concluso per l'insussistenza, nel caso di specie, del vincolo finanziario in quanto l'acquisizione delle partecipazioni è avvenuta oltre il 1° luglio dell'anno precedente a quello dell'esercizio dell'opzione.

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - FAQ in materia di operazioni con il Regno Unito e adempimenti Intrastat

Con due interessanti risposte l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha chiarito i dubbi legati ad operazioni poste in essere con il Regno Unito che, dal 1° gennaio 2021, non è più paese membro della UE.

In particolare, è stato chiesto di confermare la corretta modalità di comunicazione nell'elenco Intrastat di un acquisto di beni, partiti dal Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 ed arrivati nel Paese UE nel 2021 o la cui fattura è stata registrata nel 2021.

L'Agenzia interpellata ha chiarito che:

- ▶ l'operazione descritta deve essere riepilogata negli elenchi intra acquisti riferiti al mese di dicembre 2020;
- ▶ In linea generale, tutti gli acquisti di merce con provenienza dal Regno Unito e con entrata nel territorio della UE prima del 1° gennaio 2021, devono essere riepilogati negli elenchi intra riferiti a periodi dell'anno 2020;
- ▶ per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Viene ricordato, infine, che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per gli acquisti di beni i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

Con altro quesito, è stato chiesto come indicare negli elenchi Intrastat i servizi ricevuti prima del 31 dicembre 2020 da prestatori stabiliti nel Regno Unito e la cui fattura è stata registrata in contabilità nel 2021.

L'Agenzia ha chiarito che:

- ▶ l'operazione descritta deve essere riepilogata negli elenchi intra acquisti riferiti al mese di dicembre 2020;
- ▶ nel riepilogare l'operazione di specie la data della fattura non deve essere indicata;
- ▶ per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Viene ricordato, infine, che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per i servizi ricevuti i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 100.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.



UNIONE EUROPEA - 2021/C 66/14 - Avviso di apertura relativo alla possibile proroga della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il 1° febbraio 2019 la Commissione europea con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, aveva istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio che consiste in un contingente tariffario basato sulle importazioni pregresse applicabile alle importazioni nell'Unione di 26 categorie di prodotti. Poiché 12 Stati membri hanno presentato una richiesta motivata di esaminare l'opportunità di prorogare nel tempo l'attuale misura di salvaguardia, la Commissione ha aperto un'inchiesta invitando i produttori dell'Unione a compilare e presentare dei questionari, tramite le corrispondenti associazioni dell'Unione, entro 21 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (26 febbraio 2021). Tutti i portatori di interessi che detengono tale status nell'ambito dell'attuale misura di salvaguardia possono partecipare; le parti che intendano partecipare al procedimento e che non sono attualmente registrate come parti interessate dovranno illustrare il proprio interesse.

Decisione n. 1/2021 del Consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 23 febbraio 2021, relativa alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

Con la decisione in esame l'entrata in vigore e applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, è stata prorogata al 30 aprile 2021, poiché non è stato possibile concludere l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro la data del 28 febbraio 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione, del 18 febbraio 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingente è in corso

Al fine di tenere conto degli effetti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK che stabilisce nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e della trasformazione dei prodotti agricoli che quelli originari Regno Unito non possono essere importati nell'Unione nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti, il Regno Unito è stato escluso dai contingenti tariffari previsti, compresi quelli i cui periodi contingenti sono iniziati anteriormente al 1° gennaio 2021. Atteso che i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 si applicano unicamente a contingenti tariffari i cui periodi contingenti iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è stato escluso anche ai fini degli stessi contingenti tariffari i cui periodi contingenti sono iniziati anteriormente al 1° gennaio 2021 (periodi contingenti in corso al 1° gennaio 2021) e per i quali vengono effettuate importazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Regolamento delegato (UE) 2021/139 della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione

Con il Regolamento in esame sono stati modificati gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 per tenere conto che per l'obbligo di autorizzazione per gli scambi commerciali dall'Unione verso paesi terzi, sarebbe l'«autorità competente» del Regno Unito a essere responsabile, a partire dal 1° gennaio 2021, di decidere riguardo alle domande di autorizzazione presentate dagli esportatori stabiliti o residenti in Irlanda del Nord. Si è reso quindi necessario prevedere l'applicabilità del regolamento dopo la fine del periodo transitorio, con efficacia dal 1° gennaio 2021.



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137

In conseguenza di mancate conformità constatate dagli Stati membri che dimostrano l'esistenza di un rischio di introduzione di organismi nocivi vivi con il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti (di cui alle VD 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907, 7606) provenienti da: Bielorussia, Cina e India, con il regolamento in esame sono state introdotte prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione del citato materiale da imballaggio. L'autorità doganale potrà consentire che i prodotti specificati non siano tenuti sotto sorveglianza, se l'operatore responsabile della spedizione separa il materiale da imballaggio in legno da tali prodotti specificati.

Regolamento delegato (UE) 2021/114 della Commissione, del 25 settembre 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Armenia e il Vietnam

Con il regolamento in esame a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'Armenia e il Vietnam sono esclusi dai paesi beneficiari del regime SPG (allegato II del Reg. (UE) n. 978/2012 - sistema di preferenze tariffarie generalizzate). Dal 1° gennaio 2023 l'Armenia è esclusa anche dalla lista dei paesi beneficiari del regime SPG+ (allegato III del Reg. (UE) n. 978/2012).

Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari e Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

Con i Regolamenti segnalati sono state apportate modifiche al regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di migliorare l'armonizzazione dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni. L'armonizzazione si è resa necessaria per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 34603 del 01/02/2021 - Autorizzazione esportazione vaccini contro il COVID

Con la determinazione direttoriale sono state dettate iniziali e urgenti disposizioni in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/111; con la stessa si richiede per esportare verso Paesi terzi dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10, la produzione da parte dagli esportatori di apposita autorizzazione ed il riscontro della sua presenza nella dichiarazione doganale.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 40916 del 9/02/2021- Circolare n. 5 del 9 febbraio 2021 - Autorizzazione di perfezionamento attivo per alcool etilico trasformato in liquido lavavetri

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riportato il parere favorevole del Gruppo Esperti Dogane - Sezione Procedure Speciali - della Commissione Europea, relativo all'esame di una istanza di perfezionamento attivo, presentata dalla delegazione olandese, per la trasformazione di alcool etilico (NC 2207 1000 19) di provenienza da Paesi extra UE in liquido per la pulizia dei vetri (NC 3820 00 00 90); per effetto di tale positivo parere l'Amministrazione doganale olandese richiedente può rilasciare l'autorizzazione di perfezionamento attivo con validità di anni tre per alcool etilico da trasformare in liquido per la pulizia dei vetri.

In relazione a quanto sopra, in caso di eventuali analoghe istanze presentate agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte, senza necessità di richiedere un nuovo parere in sede unionale.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Nota n. 38058 del 05.02.2021 - Estrazione della merce dal deposito doganale e dal magazzino di custodia temporanea - Indicazioni per la compilazione della dichiarazione doganale

Con la nota in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in merito allo sdoganamento di merci giacenti in magazzino di custodia temporanea, o in deposito doganale, con dichiarazione doganale presentata da un soggetto diverso dal titolare del luogo autorizzato presso il quale le merci stesse sono immagazzinate. È stata quindi precisata la necessità di una dichiarazione in cd. «fuori circuito» senza la necessità di trasferire la merce presso la dogana in caso di un controllo fisico. Allo stesso tempo sono state fornite le indicazioni per la corretta compilazione della dichiarazione doganale.

Le nuove disposizioni sono operative dal giorno 23 febbraio.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota 37837/RU del 04.02.2021 e-commerce - documento di accompagnamento esplicativo dei costi

L'Agenzia Dogane e Monopoli con la nota in trattazione, muovendo dagli scambi commerciali UE-UK, ha ricordato che ai sensi dell'articolo "Goods.5 - Divieto dei dazi doganali", dell'Accordo commerciale UE-UK siglato in data 24.12.2020 è vietato applicare e riscuotere i dazi doganali relativamente alle importazioni in Italia di merci originarie UK, salvo disposizione contraria del medesimo accordo. L'Agenzia ha quindi:

- ▶ sollecitato gli operatori dell'e-commerce ad una particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale per evitare che questo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l'effettivo beneficiario.
- ▶ invitato a non utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, ad evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati.
- ▶ rappresentato la necessità di distinguere le voci di spesa per i dazi da quelle per l'IVA ed altri eventuali oneri fiscali.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 45181 del 12/02/2021 - Sistema di pagamento PagoPA - estensione al settore delle Accise a decorrere dal 16 febbraio 2021

Con la determinazione in esame estendendo l'efficacia della Determinazione Direttoriale prot. n. 413976 del 13 novembre 2020 è stato previsto che a decorrere dal 16 febbraio 2021 i pagamenti relativi al settore delle Accise possono essere effettuati a mezzo del sistema di pagamento PagoPA.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 46693 del 15/02/2021 - Circolare n. 7 del 15/02/2021 - Depositi Commerciali di prodotti energetici. Soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina e gasolio usato come carburante. Onere di Comunicazione di inizio attività. Indirizzi applicativi

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricordato che il comma 6-ter dell'art. 25 (come modificato dall'art. 1, comma 1128, lett. b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178), pone in capo ai soggetti che si avvalgono di depositi commerciali di terzi (nei quali confluiscono anche i depositanti di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020) l'assolvimento di un onere informativo circa l'avvio dell'iniziativa economica sotto il profilo strettamente tributario.

L'operatore deve ora presentare la comunicazione di attività all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sulla base operativa principale (deposito commerciale dal quale estrae o presume di estrarre il maggior quantitativo di benzina o gasolio usato come carburante). La comunicazione va inviata alla Direzione Territoriale sovraordinata, nonché all'Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale, ove diverso dall'Ufficio primo destinatario.

Nella circolare è riportato il modello di comunicazione da adottare anche in fase di prima applicazione (termine di sessanta giorni per la presentazione della comunicazione di inizio attività decorrente dalla data di entrata in vigore della citata legge - 1° gennaio 2021-).

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 42754 del 10/02/2021 - Circolare n. 6 del 10/02/2021 - Assetto impiantistico dei depositi operanti in INFOIL. Istruzioni operative per la definizione dei piani di adeguamento

Con la circolare in esame sono state fornite istruzioni operative alle quali gli Uffici delle Dogane devono uniformare le misure integrative richieste nei piani di adeguamento dell'assetto impiantistico, presentati dagli esercenti ai sensi dell'art. 2, co. 2 dell'art. 10, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, di cui alla determinazione prot. 266728 del 31 luglio 2020.

In tale modo, superando le difficoltà manifestate, si potranno garantire gli adempimenti procedurali affinché gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio (di capacità complessiva non inferiore a 3.000 mc) dotino i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina e di gasolio usato come carburante di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito (sistema INFOIL).



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 9 marzo 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.